

COMUNE DI BUSSETO  
PROVINCIA DI PARMA

COSTITUZIONE DI SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO IN CAVO  
INTERRATO SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE  
DELLA LINEA DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO "POLESINE  
ENERGY 1" E "POLESINE ENERGY 2" CON LA LINEA DI DISTRIBUZIONE  
M.T. DEL GSE.

---oOo---

Tra i sottoscritti

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Busseto (PR) Piazza Verdi n. 10, il quale dichiara di agire ed intervenire nel presente atto in qualità di Titolare della posizione organizzativa definita "Area 4" comprendente il Settore dei Servizi Tecnici relativi al Territorio del Comune di Busseto e pertanto in rappresentanza del "COMUNE DI BUSSETO", con sede in Busseto (PR), Piazza Verdi n. 10, Codice Fiscale 00170360341, tale nominato in forza di decreto del Sindaco in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_, in appoggio ed esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", nel seguito denominato anche "Parte Concedente",

e

Dottor Stefano VANNINI, nato a Bologna il 24 Agosto 1949, residente a Grizzana Morandi (BO), in via Carviano n. 46, che dichiara di agire ed intervenire nel presente atto in qualità di Amministratore Unico della società "POLESINE ENERGY 1 S.R.L.", con sede in Castel San Pietro Terme (BO), Via Pietro Inviti n. 17, capitale sociale euro 10.000,00 versato 2.500,00, iscritta nel Registro delle Imprese di BOLOGNA al numero e Codice Fiscale 03064881208, R.E.A. BO-489071, munito dei necessari poteri per quanto infra in forza dello statuto sociale, nel seguito denominata anche "Produttore"

PREMESSO:

- a) che, nell'ambito della conferenza dei servizi avviata dal Servizio Ambiente della Provincia di Parma, in data 11/01/2011 al n. 243 di prot. è pervenuta agli atti del Comune di Busseto copia della istanza presentata dalla Soc. Polesine Energy 1 S.r.l. di Castel San Pietro (BO) per il rilascio della Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i. e relativa Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un primo impianto fotovoltaico denominato "Polesine Energy 1" della potenza di 2.318,4 KWp circa, da realizzarsi sul territorio del Comune di Polesine Parmense, in prossimità del confine con il Comune di Busseto;
- b) che, nell'ambito della conferenza dei servizi avviata dal Servizio Ambiente della Provincia di Parma, in data 11/01/2011 al n. 244 di prot. è pervenuta agli atti del Comune di Busseto copia della istanza presentata dalla Soc. Polesine Energy 2 S.r.l. di Castel San Pietro (BO) per il rilascio della Autorizzazione Unica ex art, 12 D.Lgs n. 387/2003 e relativa Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un secondo impianto fotovoltaico denominato "Polesine 2" " della potenza di 2.318,4 KWp circa, da realizzarsi sul territorio del Comune di Polesine Parmense, in prossimità del confine con il Comune di Busseto;
- c) che la realizzazione dei suddetti impianti, come risulta dagli elaborati progettuali, integrati durante le procedure della conferenza dei servizi, è prevista sul territorio del Comune di Polesine P.se, in prossimità del confine il Comune di Busseto, mentre la linea di connessione tra gli impianti stessi e la rete di distribuzione del gestore del servizio elettrico (GSE) è prevista in parte sul territorio del Comune di Polesine ed in parte sul territorio del Comune di Busseto mediante cavidotto interrato, da realizzarsi parte su aree di proprietà privata ed parte su alcune strade comunali sia del Comune di Polesine P.se che del Comune di Busseto;
- d) che la Soc. Polesine Energy 1 S.r.l., quale capofila, in accordo con ENEL Distribuzione ha presentato apposita istanza alla stessa ENEL Distribuzione per la connessione alla rete di distribuzione sia dell'impianto di produzione di energia elettrica denominato "Polesine Energy 1" sia dell'impianto "denominato "Polesine Energy 2";

- e) che il Produttore, con l'accettazione del preventivo per la connessione redatto da ENEL tenuto conto di quanto disposto dalla Delibera ARG/elt n. 99/08, si è impegnato a richiedere le autorizzazioni riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione (di seguito "Impianto"), nonché ad acquisire, anche nell'interesse dell'ENEL, le relative servitù di elettrodotto;
- f) che oltre alla linea di connessione tra gli impianti fotovoltaici in progetto ed il punto di consegna il preventivo di ENEL Distribuzione prevede anche la realizzazione di una cabina in c.a.v. per l'alloggio delle apparecchiature di sezionamento sulla linea interrata di connessione degli impianti fotovoltaici e alla rete del distributore (GSE), su area di proprietà dei sigg.ri Tanti Tolenti Bruno e Gino di Busseto, concessa in diritto di superficie alla Soc. Polesine Energy 1 S.r.l.;
- g) che in data 26/05/2011 al n. 6505 di prot. la ditta Polesine Energy 1 S.r.l. di Castel San Pietro ha presentato al Comune di Busseto richiesta il rilascio del permesso di costruire in deroga per la costruzione della cabina di sezionamento di cui alla precedente lettera f) su area individuata al Catasto Terreni del Comune di Busseto al foglio 4 mappale 38 di proprietà dei sigg.ri Tanzi Tolenti Bruno e Gino di Busseto;
- h) che le opere elettriche di connessione dell'impianto alla rete esistente in MT e la costruzione della cabina di sezionamento (oltre alle opere di realizzazione degli impianti), autorizzate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., sono considerate opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- i) che l'Amministrazione Comunale di Busseto con deliberazione consiliare n. 33 in data 01/06/2011 ha disposto in particolare:
1. di concedere il nulla osta per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della suddetta cabina prefabbricata in deroga agli strumenti urbanistici e segnatamente alla distanza dal confine dell'area oggetto della concessione in diritto di servitù alla Soc. Polesine Energy 1 (di proprietà sigg.ri Tanzi Tolenti);
  2. di autorizzare la realizzazione di parte del cavidotto interrato di connessione tra gli impianti di produzione di energia elettrica, la cabina di

sezionamento prevista sull'area Tanzi Tolenti e la rete del gestore del servizio elettrico sulla proprietà comunale ed in particolare sulle seguenti strade:

- strada comunale denominata "della Vella" (ConsolatICO Inferiore) per una lunghezza di ml. 1.100,00 circa;
- strada comunale denominata "Cantarana" (dei Pinenti) per una lunghezza di ml 780,00;
- strada comunale denominata "Bardalanzo" (o Cantarone) per una lunghezza di ml 800 circa;

3. di dare mandato alla Giunta Comune nonché al Responsabile del Servizio per il perfezionamento degli accordi tra il Comune di Busseto e la Soc. Polesine Energy 1 S.r.l. connessi la realizzazione del cavidotto sulle strade comunali più sopra elencate ed in particolare per la definizione delle modalità di esecuzione dei lavori e di ripristino della pavimentazione bituminosa;

j) che in data 09/06/2011 al n. 7001 di prot. l'ing. Giliotti Romano, per conto di Polesine Energy 1 e 2 S.r.l. ha presentato al Comune di Busseto copia del progetto definitivo, approvato da ENEL Distribuzione S.p.A. (Codice GOAL 0186962), con l'esatta individuazione del tracciato della linea di connessione tra gli impianti di "Polesine Energy 1 e 2" e la rete di distribuzione del GSE;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con la quale l'Amministrazione Comunale in esecuzione della deliberazione consiliare n. 33/2011 ha approvato il presente schema atto a disciplinare i rapporti tra il Comune di Busseto, la Soc. Polesine Energy 1 S.r.l. connessi con la costituzione della servitù interrata di elettrodotto sulle strade comunali ed in particolare alla definizione delle modalità di esecuzione dei lavori e ripristino della carreggiata stradale manomessa per l'esecuzione dei lavori di interramento della linea elettrica;

tutto ciò premesso e considerato,  
si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1

Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

## ART. 2

Il Comune di Busseto, come sopra rappresentato, costituisce a favore della Soc. Polesine Energy 1 S.r.l. e suoi aventi causa, servitù interrata di elettrodotto per la realizzazione della linea di connessione dell'impianto fotovoltaico "Polesine Energy 1" e "Polesine Energy 2" e la rete di distribuzione del GSE, sulle seguenti strade comunali:

- a) strada comunale denominata "della Vella" (Consolatico Inferiore), nel tratto compreso tra il "Ponte Gambina" e l'intersezione con la "strada com.le Cantarana" per una lunghezza di ml. 1.100,00 circa ;
- b) strada comunale denominata "Cantarana" (dei Pinenti) nel tratto compreso tra l'intersezione con la "strada com.le della Vella" e l'intersezione con la strada com.le "Cantarana" per una lunghezza di ml 780,00;
- c) strada comunale denominata "Bardalanzo" (o Cantarone) nel tratto compreso tra l'intersezione con la strada com.le "Cantarana" in direzione nord fino al mappale individuato al Catasto terreni del Comune di Busseto al foglio 4 mappale 38, per una lunghezza di ml 800 circa;

della cui consistenza e del cui tracciato, evidenziato in colore "rosso" nel progetto definitivo approvato da ENEL Distribuzione S.p.A. (Codice GOAL 0186962), acquisito in copia agli atti del Comune di Busseto in data 09/06/2011 al n. 7001 di prot., allegato in copia sotto la lettera "B", le parti dichiarano di essere a conoscenza.

L'impianto sarà costruito dal Produttore ed entrerà a far parte della rete di distribuzione di ENEL Distribuzione e sarà, quindi, da quest'ultima esercito.

L'impianto denominato "Realizzazione di linea MT in interrato per impianto da fonte rinnovabile "Polesine Energy 1 e 2" sui Comuni di Polesine e Busseto per una percorrenza di Km 5,5" è costituito da linea interrata alla tensione di 15 kV – frequenza di 50 Hz, posta ad una profondità non inferiore a m 1,30 dal piano viabile, come meglio specificato nel progetto definitivo approvato da ENEL Distribuzione S.p.A. (Codice GOAL 0186962), salvo diverse disposizioni da parte di ENEL Distribuzione.

## ART. 3

La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la Parte Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà riconosciuta

dall'art. 122, 4° comma, del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933.

#### ART. 4

La servitù di cui al presente atto conferisce:

a) al Produttore le facoltà di:

- far accedere sulla proprietà comunale asservita il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla messa in opera, all'esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto interrato e di compiere i relativi lavori.

- scavare, posare tubazioni, sostegni, ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera della linea interrata indicata nel precedente art. 2, nonché di apporre, se necessario, i relativi cippi segnalatori sul margine della banchina stradale il cui posizionamento verrà concordato con la Parte concedente;

Per quanto attiene in particolare la realizzazione dei lavori di scavo e posa della linea interrata il Produttore dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione unitamente al progetto esecutivo delle opere, nonché richiesta di interruzione della circolazione stradale ai competenti uffici comunali, impegnandosi ad ottemperare alle prescrizioni e alle modalità di scavo e ripristino che saranno fissate nel provvedimento di autorizzazione alla esecuzione dei lavori che sarà rilasciato dal competente ufficio comunale.

Il Produttore si impegna comunque fin da ora al rispetto delle seguenti modalità operative per quanto attiene alla esecuzione dei lavori ed al ripristino delle aree manomesse:

a) lo scavo della trincea per la realizzazione del cavidotto dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore di mt 1,00 dal margine della carreggiata stradale;

b) prima di dar corso all'inizio dei lavori di scavo la pavimentazione bituminosa (ove presente) dovrà tagliata con idonea macchina a disco e rifilata in modo da avere un bordo rettilineo continuo e non frastagliato; per ridurre al minimo la manomissione della carreggiata stradale lo scavo dovrà essere eseguito preferibilmente mediante apposita macchina scavatrice (tipo "catenaria");

c) il materiale di risulta proveniente dallo scavo, ivi compreso la pavimentazione bituminosa, dovrà deve essere trasportato tutto e subito a rifiuto, qualunque

sia la sua consistenza e qualità e smaltito in conformità alle disposizioni previste dall'art. 186 del D.Lgs 153/2006 e non potrà in alcun modo essere riutilizzato per il rientro ed il ripristino dello scavo;

- d) la linea dovrà essere posata ad una profondità non inferiore a m 1,30 dal piano viabile, salvo diverse disposizioni da parte di ENEL Distribuzione; in corrispondenza dell'attraversamento di canali la linea dovrà essere posata in apposito tubo di protezione debitamente rinfiancato con massetto di cls spess. minimo cm 30 (l'estradosso del massetto in cls dovrà essere posto ad una profondità non inferiore a cm 130 rispetto al fondo attuale del canale);
- e) il riempimento degli scavi, siano essi in attraversamento o in percorrenza, dovrà essere effettuato subito dopo la posa dei cavi elettrici e progredire con l'avanzamento degli scavi;
- f) il ripristino degli scavi dovrà essere effettuato con un primo strato di sabbia silicea a protezione dei cavi elettrici dello spessore non inferiore a cm 50, quindi con malta cementizia alleggerita tipo fill crete o similari / misto cementato (dosaggio 150 kg/mc);
- g) i cavi elettrici dovranno essere opportunamente segnalati mediante apposito "nastro monitore" posato ad una distanza > di 20 cm rispetto all'estradosso del cavidotto al fine di consentire una tempestiva individuazione della linea MT nel caso di eventuale futuro scavo in corrispondenza della stessa;
- h) la pavimentazione bituminosa manomessa durante i lavori di scavo dovrà essere ripristinata con un primo strato di conglomerato bituminoso (tipo binder) di tipo chiuso di pezzatura non maggiore di 0/15 mm., per uno spessore compreso non inferiore a cm. 10, perfettamente livellato con l'adiacente pavimentazione; ad avvenuto assestamento il ripristino della pavimentazione stradale dovrà essere completato con idoneo manto di usura (tappeto) in conglomerato bituminoso 0/10 mm, spessore minimo cm. 5, esteso a tutta la larghezza della sezione stradale e successiva impermeabilizzazione superficiale con mano di emulsione e sabbia silicea;
- i) la pavimentazione in mac-hadam dovrà essere ripristinata mediante ripristino del manto di usura con stesa di piestrischetto stabilizzato esteso a tutta la larghezza della sezione stradale;
- j) durante i lavori di scavo, posa della linea interrata e ripristino della

pavimentazione dovrà essere installata e mantenuta in efficienza la prescritta segnaletica temporanea di pericolo, di prescrizione, di preavviso e di direzione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77-78-79-80-81-82-83 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. e comunque secondo le prescrizioni che saranno stabilite dai competenti uffici comunali.

Oltre al rispetto delle suddette modalità operative il Produttore si impegna inoltre al rispetto delle ulteriori prescrizioni e condizioni attinenti alla realizzazione della linea interrata di connessione che saranno stabilite dal Servizio Ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i.

Il Produttore sarà inoltre responsabile per un periodo di un anno dalla data di ultimazione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale manomessa, nonché di qualsiasi inconveniente, incidente o danno arrecato al Comune o a terzi in dipendenza dei lavori che si verificassero in detto periodo e terrà sollevato il Comune da ogni molestia, azione legale e richiesta di risarcimento che venissero promosse dai danneggiati o infortunati.

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti lavori in sede di rilascio dell'autorizzazione il Produttore sarà tenuto a prestare idonee garanzie fideiussione bancaria o polizza assicurativa nell'importo determinato dal Responsabile del Servizio in relazione all'entità dei lavori; detta garanzia sarà svincolata previo sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale atto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra nonché il regolare ripristino delle aree eventualmente manomesse e comunque non prima di dodici mesi dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori.

Il Produttore e suoi aventi causa potranno accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, sulla viabilità comunale asservita con il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione ordinaria della linea interrata, nonché quanto occorra per il regolare mantenimento ed esercizio dell'elettrodotto.

Fatti salvi eventuali interventi urgenti ed improrogabili, qualora durante l'esercizio dell'impianto si rendesse necessario provvedere alla esecuzione di

interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto, nonché alla interruzione della circolazione stradale, dovranno essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni comunali.

Qualora durante l'esercizio della servitù di rendesse inoltre necessario provvedere al cambio, ovvero alla modifica e/o aumento del numero / sezione dei cavi il Produttore o chi per esso dovrà corrispondere, in caso di aggravio, la relativa indennità alla Parte Concedente.

#### ART. 5

La Parte Concedente si obbliga:

- a consentire al Produttore e suoi aventi causa di esercitare le facoltà sopradette;
- ad utilizzare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa alcuna opera che possa ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto; di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto ricadente nella fascia asservita, dovrà essere data preventiva comunicazione al Produttore ovvero ad ENEL Distribuzione, al fine di consentire alla stessa di accertare la compatibilità o meno dell'opera progettata con l'elettrodotto ed in particolare:
- a non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza dell'Impianto;
- a non collocare o far collocare, anche da terzi, condutture interrato o altre opere ad una distanza inferiore a mt 1,00 dall'elettrodotto interrato, senza previa intesa con ENEL Distribuzione; eventuali attraversamenti dell'elettrodotto dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia.

#### ART. 6

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione dell'Impianto è a carico del Produttore a suoi aventi causa, mentre saranno a carico del gestore della linea qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'Impianto.

#### ART. 7

I danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di costruzione sono a

carico del Produttore, mentre quelli conseguenti all'esercizio dell'impianto sono a carico del gestore della linea. In entrambi i casi, i danni saranno valutati e liquidati, dopo l'esecuzione degli interventi di costruzione o di esercizio.

Il Produttore si obbliga a mettere in pristino lo stato e i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati durante la costruzione dell'impianto.

#### ART. 8

Quale indennità per la servitù così come costituita, tenuto conto degli obblighi previsti dal presente atto relativamente alle modalità di esecuzione dei lavori e di ripristino della carreggiata e della pavimentazione stradale, nonché degli ulteriori oneri previsti, il Produttore corrisponde alla Parte Concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale quietanza a saldo, con rinuncia all'ipoteca legale, la somma a corpo di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Oltre alla suddetta indennità di servitù il Produttore, a titolo di compensazione e indennizzo per il disagio causato alla circolazione sulle strade comunali interessate si impegna:

- a) al rifacimento ex novo del ponticello di attraversamento dello scolo "Bardalanzo" in corrispondenza della intersezione con la strada comunale "della Vella", in conformità alle indicazioni che saranno stabilite dal Consorzio Bonifica Parmense e dall'Ufficio Tecnico Comunale, in sede di approvazione del progetto esecutivo per il rifacimento del manufatto stesso, che sarà redatto dal Produttore;
- b) al rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso dell'intera sede stradale interessata alla realizzazione dell'elettrodotto interrato sulla strada comunale denominata "della Vella", nel tratto compreso tra il "Ponte Gambina" e l'intersezione con la "strada com.le Cantarana" per una lunghezza di ml. 1.100,00 circa, e sulla strada comunale denominata "Cantarana", nel tratto compreso tra l'intersezione con la "strada com.le della Vella" e l'intersezione con la strada com.le "Cantarana" per una lunghezza di ml 780,00;
- c) al rifacimento del manto di usura in mac-hadam della strada comunale denominata "Bardalanzo", nel tratto compreso tra l'intersezione con la strada com.le "Cantarana" in direzione nord fino al mappale individuato al Catasto terreni del Comune di Busseto al foglio 4 mappale 38, per una lunghezza di

ml 800 circa;

d) a rimborsare al Comune di Busseto, a titolo di ulteriore compensazione, la somma per l'esecuzione dei lavori di ampliamento e potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione nella Frazione Frescarolo fino alla concorrenza massima di Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

#### ART. 9

La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità delle aree interessate alla realizzazione dell'impianto e oggetto della servitù, in quanto aree appartenenti al demanio comunale e che sulle stesse non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

Per effetto di quanto sopra, la Parte Concedente garantisce il Produttore e suoi aventi causa, ciascuna in relazione alle facoltà riconosciute agli stessi dal presente atto, per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni, che, a qualsiasi titolo, possano vantare diritti sul fondo o sull'indennità corrisposta per la costituzione della servitù stessa.

#### ART. 10

La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto traslativo o costitutivo del diritto reale.

#### ART. 11

Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente atto (registrazione, trascrizione, ecc.) sono a carico del Produttore.

#### ART. 12

Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

#### ART. 13

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.

Letto, confermato e sottoscritto.-